



# COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **9**      Data: **25/01/2017**

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

Il giorno **25 Gennaio 2017**, alle ore **20:30**, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
ROCCALBEGNI VALERIO	S	SCALINI STEFANO	S
CONTINELLI ALBA MARIA	S	VALTANCOLI GIANPAOLO	S
GENTILINI ALICE	S	CICOGNANI DANILO	S
AMARETTI ROBERTO	S	COLLINA ALESSANDRO	S
CAZZAMALI ANTONIA	S		
BABINI DANIELE	S		
ROSSI MARIA CRISTINA	S		
BABINI FABIO	S		
MICHELA BEDESCHI	S		

Numero dei Presenti: **13**

Numero degli Assenti: **0**

Assume la Presidenza il Sindaco **ROCCALBEGNI VALERIO**.

Lo assiste il Segretario Comunale **DOSSA COSTANTINI PAMELA TERESA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori della votazione i signori: **MICHELA BEDESCHI, COLLINA ALESSANDRO**.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.**

- **Uditi gli interventi di cui al resoconto riportato integralmente nella delibera di C.C. n.11/2017 del 25/01/2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE****Premesso che:**

la legge di stabilità 2014 (l'art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Con deliberazione** di Consiglio Comunale n. 20 del 20/03/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**Con deliberazione** consiliare n. 53 del 02/07/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

**Con deliberazione** consiliare n. 77 del 09/11/2015 si è provveduto a rettificare la delibera di Consiglio Comunale n.53 del 02/07/2015 avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni in merito al tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2015", approvando l'aliquota TASI per l'anno 2015 relativamente all'abitazione principale nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico), e relative pertinenze all' 1,2 per mille (TASI 1,2 + IMU 4,9 = 6,1 limite massimo);

**Visto che** la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";*

**Visto che** con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Considerato che** con le delibere consiliari n.53 del 02/07/2015 e n.77 del 09/11/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2015, determinando le seguenti aliquote:

- aliquota pari al 3,2 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- aliquota pari all'1,2 per mille per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico);
- aliquota pari allo zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011;
- aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili (in quanto l'aliquota IMU risulta già fissata al 10,6 per mille);
- una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤300	130
>300 e ≤350	110
>350 e ≤400	100
>400 e ≤450	90
>450 e ≤500	70
>500 e ≤550	60
>550 e ≤599	50
>599 e ≤649	30
>649	0

- un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016 estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

**Ritenuto** di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

**Preso atto che** nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

**Ritenuto** quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 16/04/2014;

**Rilevato inoltre che:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- l'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 che ha ulteriormente differito al 31/03/2017 la data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, con la Legge di bilancio 2017 il termine era stato previsto al 28/02/2017;

**Visti** i pareri espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

**Con votazione** palesemente espressa e che ha dato il seguente risultato:

**Favorevoli: n. 9**

**Astenuti: n. 4 (Minoranza)**

**Contrari: n. //**

**DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

- aliquota pari a zero per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- aliquota pari all'1,2 per mille per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico);
- aliquota pari allo zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011;
- aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili;

2. Di dare atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i vigenti regolamenti per quanto compatibili in materia di tributi e sanzioni;

3. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

4. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale

[www.portalefederalismofiscle.gov.it](http://www.portalefederalismofiscle.gov.it) entro il termine perentorio del 14 ottobre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 13 bis, D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000: FAVOREVOLE**

Lì, 25/01/2017

**F.TO La Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(Dott.ssa Pamela Teresa Costantini)

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**Si esprime parere positivo**

Lì, 25/01/2017

**F.TO La Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(Dott.ssa Pamela Teresa Costantini)

Letto, approvato e sottoscritto.

**F.TO IL SINDACO  
ROCCALBEGNI VALERIO**

**F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA T.**

---

---

---

**PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)**

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno 14/02/2017 per giorni **15** consecutivi



Comunicata alla Prefettura il ..... prot. n. ....  
Dichiarata I.E.

**F.TO LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Maria Grazia Samorì

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 **dal 14/02/2017 al 01/03/2017**  
(N. .... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

Modigliana, li

**LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Maria Grazia Samorì